



Milano li, 28 Settembre 2026  
Prot. n. 114 ON/ec

Alle  
Aziende Associate  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE N. 47**

**OGGETTO: MASE - INTERPELLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI URGENTI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PROSSIMITÀ E AUTOSUFFICIENZA NELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1157.**

Il riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), pubblicato il 23 settembre 2026, fornisce chiarimenti fondamentali sull'applicazione dei principi di prossimità, vicinanza e autosufficienza nazionale nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2024/1157.

Il parere risponde nello specifico a un interpello ambientale sollevato dalla Regione Calabria, che chiedeva indicazioni operative su come applicare i principi di prossimità e autosufficienza per le spedizioni di rifiuti all'estero, considerando le novità introdotte, per l'appunto, dal nuovo regolamento europeo (UE) 2024/1157.

L'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1157 subordina il rilascio dell'autorizzazione per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, da parte delle autorità competenti di spedizione e destinazione, al verificarsi di specifiche condizioni. L'onere della prova per dimostrare il rispetto di tali requisiti è posto in capo al notificatore:

- **Inattuabilità del recupero:** I rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnico ed economico, o devono essere smaltiti per obblighi di legge;
- **Mancanza di impianti nazionali:** È impossibile smaltire i rifiuti all'interno del paese di produzione in modo tecnicamente ed economicamente sostenibile;
- **Rispetto dei principi ambientali:** La spedizione rispetta la gerarchia dei rifiuti, i **principi di prossimità e autosufficienza** (Direttiva 2008/98/CE) e garantisce una gestione ecologicamente corretta.

L'articolo 11 del Regolamento non specifica la documentazione da presentare da parte del notificatore né definisce criteri uniformi per l'istruttoria delle autorità competenti. Pertanto, la valutazione sull'idoneità della documentazione e il conseguente rilascio dell'autorizzazione sono affidati alla discrezionalità delle autorità stesse.

La discrezionalità concessa alle autorità competenti nazionali e degli Stati membri può generare approcci istruttori divergenti, caratterizzati da richieste di documentazione e prove disomogenee. Tale mancanza di uniformità compromette l'armonizzazione dei procedimenti sia sul piano nazionale che a livello dell'Unione Europea.

Le differenze procedurali e documentali tra le diverse autorità non costituiscono un'errata applicazione della norma. Tale variabilità riflette il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie per accertare il concreto rispetto dei requisiti previsti.

Il notificatore ha l'obbligo tassativo di adempiere alle richieste dell'autorità competente, anche se quest'ultima applica un'interpretazione più severa della norma. Il richiedente non può giustificarsi o contestare tali richieste eccependo che altre autorità, nazionali o estere, utilizzino procedure meno rigorose o richiedano meno documenti.

Il Ministero riconosce le difficoltà operative causate dalla mancanza di procedure standardizzate per l'applicazione dell'articolo 11 e concorda sulla necessità di raggiungere una maggiore uniformità attraverso orientamenti comuni tra le autorità. Per rispondere a questa esigenza di standardizzazione e armonizzazione interpretativa tra gli Stati membri, il Ministero dichiara la propria disponibilità a segnalare la questione al Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento.

Il Gruppo di controllo, facilita la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti valutando questioni tecniche, condividendo informazioni e scambiando buone pratiche. Tale principio si applica anche alle obiezioni sulle spedizioni di rifiuti per il recupero ex articolo 12, il quale, pur non citando esplicitamente i principi di prossimità e autosufficienza, consente alle autorità di sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero non rispettano la direttiva 2008/98/CE.

Il sistema digitale europeo **DIWASS**, utilizzato per la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti sulle spedizioni di rifiuti, prevede due scenari alternativi per la procedura di rilascio della decisione da parte dell'autorità competente: il **consenso** o l'**obiezione**.

Nel caso in cui venga sollevata un'obiezione, il sistema consente all'autorità di inserire le ragioni del diniego o la giustificazione debitamente motivata all'interno di appositi campi di testo libero del format, offrendo inoltre la possibilità di allegare documenti a supporto.

❖ **Si allega riscontro del MASE.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore  
Onofrio Nacci